

ENRICO MARIO AMBROSETTI

ETTORE GALLO PENALISTA*

In questa mia breve relazione intendo tratteggiare la figura di Ettore Gallo docente e studioso di diritto penale. A differenza di molti oggi presenti, purtroppo il mio rapporto personale è stato occasionale. Per evidente ragione anagrafiche il mio ricordo dell'illustre giurista è rappresentato solamente da alcuni incontri nell'ambito delle conferenze da lui tenute in questo palazzo dell'Ordine degli avvocati di Vicenza o nell'Accademia Olimpica.

Il primo elemento che intendo – da subito – sottolineare è la straordinaria attualità del pensiero penalistico di Ettore Gallo.

Quando il giovane studioso iniziava la propria lunga attività scientifica e professionale, il Codice Rocco – che ora a noi sembra vetusto e, probabilmente, è oggi il più vecchio Codice penale dell'Europa – datava di pochi anni. È evidente che le vicende storiche e politiche avevano fatto sì che, già poco dopo un decennio dalla sua emanazione nel 1930, quel Codice apparisse in buona parte superato. La caduta del fascismo e soprattutto l'approvazione della nuova Costituzione repubblicana nel 1948 ponevano il problema della compatibilità tra un Codice nato nel 1930, nel momento del massimo consenso al regime fascista, e una Costituzione repubblicana che si ispirava a valori e principi profondamente diversi.

Ecco che una allora giovane generazione di giuristi ebbe il compito di dare una nuova linfa a quel Codice, ispirato da una ideologia del tutto diversa e, sotto diversi profili, ormai incompatibile con i principi della Costituzione repubblicana. E in questa prospettiva va letta tutta la produzione scientifica penalistica di quegli anni, che è ricca di studi monografici e di saggi che affrontano tematiche sia della parte generale, sia della parte speciale del diritto penale.

Proprio prendendo in considerazione i volumi monografici di Ettore Gallo, appare chiara questa continuità di interessi scientifici, i quali riflettono – per l'appunto – la volontà di trasformare lo spi-

* Comunicazione letta il 6 maggio 2011 nel salone di Palazzo Gualdo di Vicenza.

Si pubblicano in questa sede gli atti della «Tornata accademica di interclasse per i dieci anni dalla morte di Ettore Gallo», inizialmente destinati a un quaderno miscelaneo.

rito autoritario del Codice Rocco in un nuovo ordinamento aderente ai principi costituzionali. I temi affrontati sono numerosi. Tralascierò quello della funzione rieducativa della pena – mirabilmente illustrato da Lorenza Carlassare nel precedente intervento –, per porre maggiormente l'attenzione sui suoi studi riguardanti la parte generale, e soprattutto la parte speciale, del Codice Rocco.

Tradizionalmente, si è affermato, commentando il Codice Rocco (o, per meglio dire, quel che ne rimane dopo gli interventi legislativi e della Corte costituzionale che in questi anni lo hanno profondamente trasformato), che in fondo la sua parte generale risponde se non ad una concezione liberale, per lo meno ad una visione tecnico-giuridica asettica, che non nasce da una unitaria prospettiva ideologica. E proprio questa impostazione ne avrebbe permesso la sopravvivenza non solo dopo l'entrata in vigore della Costituzione, ma anche nei successivi sessanta anni di vigenza dell'ordinamento repubblicano. A tale proposito, è interessante notare, seppure con un *flash*, la profonda differenza tra le vicende della Germania e dell'Italia. Il Codice penale del Reich del 1871, nel breve periodo che va dal 1933 al 1945, venne stravolto, anche nella parte generale, nei suoi principi fondamentali. Il principio di legalità venne sostanzialmente abolito con l'eliminazione del divieto di interpretazione analogica della legge penale. Come è noto, nel periodo nazista era il giudice che doveva individuare il reato secondo il «sano sentire del popolo», a sua volta identificato nella piena adesione al sentire del Führer. In tal modo i dodici anni di regime nazista spazzarono via quel principio di legalità a cui si era tradizionalmente adeguato il diritto penale della Germania.

Invece, per quanto riguarda il Codice Rocco, per lo meno nella parte generale, ovvero quella che regola, nel libro primo, i principi in materia di legge penale, di reato e di trattamento sanzionatorio del reo, la situazione era ed è diversa. Anch'essa sicuramente risentiva di alcuni aspetti dell'ideologia autoritaria fascista. A mero titolo esemplificativo, voglio ricordato la disciplina dell'art. 5 c.p., che sanciva il principio per cui *ignorantia legis non excusat*, che solamente nel 1988 verrà dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale italiana con la sentenza n. 364/1988, per contrasto con il principio di colpevolezza alla luce dell'art. 27, 1° e 3° comma della Carta costituzionale, nella parte in cui non esclude dalla inescusabilità della ignoranza della legge penale l'errore inevitabile.

In effetti, è principalmente nella parte speciale del Codice che si rifletteva maggiormente l'ideologia fascista. In primo luogo, sotto il profilo del regime sanzionatorio – l'ha già ricordato Lorenza Carlassare –, una parte speciale, che prevedeva la pena di morte per alcu-

ni reati e trattamenti sanzionatori sicuramente sproporzionati rispetto al valore concreto dell'illecito, si rivelava sicuramente incompatibile con il nuovo ordinamento costituzionale, secondo il quale la pena deve essere conforme al principio di colpevolezza e alla finalità rieducativa del condannato.

In buona sostanza, dopo la svolta democratica il Codice necessitava di profonde modifiche. E di quali di esse, in base al suo impegno ideologico, culturale e politico, si occupò principalmente Ettore Gallo?

La sua prima monografia, del 1965, *Il delitto di attentato nella teoria generale del reato* – che conservo con una dedica autografa di Ettore Gallo, non a me, ma al mio Maestro Alessandro Alberto Calvi – riguarda le problematiche dei delitti di attentato.

Come è noto, Ettore Gallo è stato giurista sempre assai attento all'evoluzione sociale. E ciò emerge chiaramente sia nel libro appena citato, sia nelle sue altre sue monografie. Egli scrive *Il delitto di attentato nella teoria generale del reato* quando il terrorismo altoatesino, che rivendicava l'indipendenza della parte di lingua tedesca della Regione Trentino-Alto Adige, costituiva un grave problema per il nostro Paese.

Ettore Gallo si pone il problema della compatibilità di questi delitti di attentato con il nuovo sistema costituzionale. Perché? Perché nel 1930 il legislatore fascista volle tradurre nel Primo Titolo del Codice penale l'ideologia chiaramente illustrata nella voce «Fascismo» dell'Enciclopedia Treccani (a firma di Benito Mussolini, ma in realtà redatta dal filosofo Giovanni Gentile), secondo la quale è dallo Stato che derivano tutti i diritti dell'uomo e del cittadino. Proprio recependo tale ideologia, nel Codice penale, il primo oggetto di tutela è per l'appunto lo Stato nella sua essenza. Ed in effetti, ancora oggi nel Codice penale italiano la parte speciale inizia con *Delitti contro la personalità dello Stato*.

Al riguardo, va subito sgombrato il campo da un possibile equivoco. Ettore Gallo è ben consapevole che vi deve essere tutela dello Stato sul piano della legge penale – su questo punto tornerò quando parlerò dei delitti contro l'ordine costituzionale –, ma allo stesso tempo cerca di dare una lettura di questo settore del diritto penale che sia aderente ai principi della Carta costituzionale repubblicana. In via di estrema sintesi, va riassunto il pensiero dello studioso nei termini seguenti: anche nel nuovo ordinamento repubblicano i delitti di attentato possono essere previsti in un sistema penale. E ciò sul pacifico assunto che chi attenta contro la vita del presidente della Repubblica, contro l'ordine costituzionale, contro le istituzioni democratiche è responsabile di un grave delitto lesivo di quel bene giuridico fonda-

mentale che è l'essenza dello Stato, ciò che il Codice Zanardelli chiamava, in maniera asettica, la sicurezza dello Stato.

Alla luce di simile premessa, Ettore Gallo sottolinea, peraltro, che tale esigenza di tutela non può far venire meno quel principio di necessaria offensività, che costituisce uno dei pilastri di un diritto penale democratico. In altre parole, anche nelle ipotesi di attentato, la legge penale può punire solamente quelle condotte che siano concretamente idonee a determinare un concreto pericolo per la sicurezza dello Stato.

Faccio un esempio, tratto dalla non lontana cronaca giudiziaria. Sicuramente vi ricordate di quel gruppetto di persone – un paio sul campanile di San Marco e un paio che giravano nella piazza sottostante con un trabiccolo vagamente somigliante ad un carro armato –, che proclamavano di volere costituire la Repubblica Veneta.

Ecco, alla luce del pensiero di Ettore Gallo, il giudice nel valutare la rilevanza penale di queste condotte dovrebbe giungere alla seguente conclusione: gli autori di queste condotte, se hanno bloccato il vaporetto, risponderanno di interruzione di pubblico servizio e di sequestro di persona, ma non certamente di attentato all'integrità territoriale dello Stato – art. 241 c.p. –, in quanto i mezzi di cui si sono servite non erano per nulla idonei a determinare un concreto pericolo all'integrità territoriale dello Stato italiano.

Sotto questo profilo – e con ciò qui chiudo l'esame di questa prima monografia – le vicende storiche sono state singolari. Ciò che Gallo scriveva nel 1965 doveva poi essere recepito nel 2006 – e quindi ben quaranta anni dopo – da un legislatore di tutt'altro orientamento politico. E questa è stata una delle poche modifiche al Codice non criticabili degli ultimi anni.

È, invero, sufficiente leggere come è stato di recente modificato l'articolo 241 c.p. con la legge 24 febbraio 2006, n. 85, per constatare che il tenore della norma sia oggi pienamente aderente alla visione di Ettore Gallo. Il nuovo disposto recita: «*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti violenti diretti e idonei a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o l'unità dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni*».

In ultima analisi, quindi, è doveroso riconoscere che il pensiero di Ettore Gallo ha trovato oggi piena accoglienza, avendo il legislatore recepito il principio secondo cui l'irrinunciabile esigenza di tutelare la sicurezza dello Stato si deve coniugare con il principio di necessaria offensività.

Proseguendo ora nell'esame degli scritti più significativi, è da segnalare un altro importante tema di ricerca di Ettore Gallo, stret-

tamente legato al precedente, il quale viene trattato nel libro del 1984 *Delitti contro l'ordine costituzionale*. Siamo sempre nel medesimo ambito della parte speciale del Codice penale. Anche questa opera – scritta insieme a Enzo Musco, un più giovane penalista – si può considerare di stretta attualità. In essa Ettore Gallo pone il problema di una rilettura del tema della tutela dello Stato, resa quanto mai necessaria dal fatto che gli anni Settanta ed i primi dell'Ottanta furono contrassegnati dal terrorismo di frange estremiste di destra e di sinistra, terrorismo ben più pericoloso di quello che aveva riguardato l'Alto Adige. In quegli anni il legislatore stava procedendo, con leggi di emergenza, su una strada di repressione molto dura nei confronti di chi attentava alla sicurezza dello Stato.

Significativo dello spirito dell'opera è già lo stesso titolo: gli autori scelgono, in luogo della tradizionale qualificazione «delitti contro la personalità dello Stato», quella di «delitti contro l'ordine costituzionale». Il punto di partenza dello studio è che nessun ordinamento costituzionale deve essere immutabile. Tuttavia, i due autori mettono in risalto come i mutamenti costituzionali debbano avvenire mediante procedimenti democratici. Di conseguenza, qualunque forma di aggressione ad un ordine costituzionale, che non si realizzi attraverso il cosiddetto metodo democratico, non può che trovare risposta sul piano della sanzione penale.

Rileggendo il libro, ne constatiamo, ancora una volta, la modernità. Ettore Gallo prende le mosse dal Codice Zanardelli – il primo Codice penale unitario italiano – per rilevare che quel Codice rispondeva ad una idea liberale. Per contro, diverso è il giudizio nei confronti del Codice Rocco. Nella Introduzione al volume si legge quanto segue: «è facile intendere come [...] ad un regime autoritario a tendenza totalitaria, come quello proprio della dittatura fascista, meglio si confacesse un'exasperata difesa del Potere e delle sue classi dirigenti, attuata mediante una serie di norme tutelative, disseminate per tutto il corpo normativo penale ed in particolare attraverso le fattispecie del Titolo I del codice che, significativamente per un ordinamento totalitario, identificavano nella "Personalità dello Stato" l'essenza stessa dello Stato corporativo, autoritario e conservatore».

La prospettiva esposta nella monografia si può sintetizzare nei seguenti termini: la ideologia autoritaria del Codice Rocco deve essere superata in quanto incompatibile con l'attuale ordinamento costituzionale. Ciò detto, è compito del penalista compiere una rilettura di queste fattispecie in modo da conciliare la tutela dei principi costituzionali democratici con l'irrinunciabile potestà dello Stato di reagire a fenomeni di aggressione che mettano a rischio la sua sicurezza.

Tesi questa, nata nella stagione dell'emergenza negli anni Settanta,

che, tuttavia, non ha perso di interesse nel momento presente, in cui si sono cambiate le forme di aggressione in quanto si è passati da un terrorismo nazionale ad uno internazionale.

In ultima analisi, secondo il pensiero di Ettore Gallo la legge penale, rispettando i principi di colpevolezza, di offensività e di proporzionalità della sanzione, deve reagire in maniera adeguata ad ogni pericolosa forma di aggressione all'essenza stessa dello Stato.

Un breve cenno, ancora, su un altro tema di studio che ha molto interessato Ettore Gallo. Intendo fare riferimento alla monografia del 1981 *Sciopero e repressione penale*.

Al riguardo, va preliminarmente ricordato che le norme del Codice Rocco in materia di sciopero, o meglio relative al delitto di sciopero, erano quanto di maggiormente incompatibile con i principi costituzionali nella stessa materia. Pertanto, nel 1948, quando entra in vigore la Costituzione, il mondo giuridico si trova di fronte, da una parte, a un Codice penale che considerava lo sciopero (ed in verità anche la serrata) un delitto in quanto contrario all'ordinamento corporativo e, dall'altra, una Costituzione che, spazzato via proprio il sistema corporativo, considerava lo sciopero un diritto essenziale del lavoratore nel nuovo ordinamento democratico.

Alla luce di questo quadro normativo, Ettore Gallo, a poco più di trent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione, rilegge questa materia, segnata in tutto quel trentennio da importanti sentenze della Corte costituzionale.

Può essere interessante leggere un breve passo della *Premessa*, dalla quale emerge come Gallo sia un pensatore di straordinaria acutezza e lungimiranza, in quanto egli si pone problemi aperti ancora oggi. Scrive, infatti: «*In realtà, il sindacato sta pagando la sua parte di tributo al diffuso scetticismo in ordine alla capacità della classe dirigente di fronteggiare l'emergenza: da cui la qualunquistica convinzione che legittima ciascuno a trarre per suo conto il maggior possibile profitto dallo stato di corruzione e di sfascio in cui versa il Paese. Ebbene, il maggior pericolo per l'integrità del diritto costituzionale di sciopero è rappresentato proprio da questo uso selvaggio e indiscriminato che le frange autonomiste ne fanno in una funzione che non tiene alcun conto della sua natura promozionale e tanto meno degl'interessi essenziali e preminenti della generalità*».

In altre parole, il diritto di sciopero – sottolinea lo studioso – è sicuramente un diritto costituzionale, il quale, tuttavia, non può essere oggetto di un indiscriminato abuso. Altrimenti, ci si potrebbe trovare in situazioni che comporteranno problemi non solo giuridici ma politici, tenuto conto della circostanza che il diritto di sciopero va temperato con altri interessi essenziali e preminenti della colletti-

vità. Immediatamente, il pensiero corre al tema assolutamente attuale degli scioperi nei pubblici servizi. Sul punto, Ettore Gallo ci segnala che la legge penale non può esimersi dall'intervenire allorché queste forme indiscriminate di sciopero intacchino interessi essenziali e preminenti della generalità.

Da ultimo, voglio richiamare un punto di un intervento fatto da Ettore Gallo in un convegno penalistico del 1996 – pubblicato nei «Quaderni di critica del diritto» – su un tema che è stato caro al penalista fin dai primi anni del dopoguerra, e cioè il delitto politico tra storia e cronaca. Osserva lo studioso che il modesto rilievo che il delitto politico aveva nel Codice Zanardelli nasceva da un dato culturale, ovvero che il legislatore dell'epoca liberale era figlio di una fase storica nella quale l'attività politica, tesa a unificare l'Italia, non era stata aliena dal ricorrere a condotte che oggi potremmo annoverare fra i delitti politici. Questa prospettiva del Codice Zanardelli venne evidentemente spazzata via dal Codice Rocco, il quale considerava il delitto politico come la più grave forma di aggressione alla personalità dello Stato.

In particolare, è interessante porre l'accento su come Ettore Gallo intenda il rapporto tra i cosiddetti processi in cui sono coinvolti esponenti della classe politica e la legge penale. A tal proposito, egli richiama un suo scritto del 1980, pubblicato sulla stessa rivista, dove scriveva che non si può *«attendere una soluzione della questione morale dai processi penali in corso. Un'intera classe dirigente non può essere né criminalizzata né può essere rovesciata con una sentenza di un tribunale per quanto autorevole e democratico esso sia. Eppure questi processi – indipendentemente dal loro esito – servono e debbono essere utilizzati al massimo come memento di conoscenza dei meccanismi di gestione del potere. Lo svolgimento di questi processi, lo sconvolgimento delle norme che essi mostrano, la creazione di nuove norme che essi svelano debbono essere seguiti e valutati con la massima attenzione»*.

Sembrerebbe un editoriale scritto oggi. Al tirar delle somme – e con ciò mi avvio a concludere questa mia breve relazione –, Ettore Gallo ci rammenta che non è attraverso i processi, non è con lo strumento del diritto penale, cui egli ha dedicato tutta la vita fin da giovane magistrato, che l'Italia riuscirà a cambiare la classe politica o l'etica di un Paese. Lasciate ai giudici – è il monito dell'illustre giurista – il compito di occuparsi del diritto penale, mentre spetta ai politici lo sforzo di dare – con strumenti diversi dal processo penale – una reale svolta rispetto all'attuale situazione di degrado della Nazione. La legge deve naturalmente punire i delinquenti, anche quando essi siano politici che non vogliono essere giudicati. Allo stes-

so tempo, è solo la politica ad avere il ruolo fondamentale di rinnovare il Paese, superando l'odierna crisi del sistema istituzionale e sociale.